

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1965

Arrotondamento degli importi delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori dovute in applicazione della legge 6 ottobre 1964, n. 947

ONOREVOLI SENATORI. — Le tasse speciali per contratti di Borsa, ai sensi delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, sono corrisposte mediante l'impiego dei foglietti bollati stampati e venduti dall'Amministrazione finanziaria o, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, mediante applicazione delle speciali marche per contratti di Borsa o del bollo a punzone su foglietti predisposti dalle parti interessate, e, limitatamente agli Istituti di credito, in base a denuncia annuale delle operazioni.

Con la legge 6 ottobre 1964, n. 947, le aliquote delle tasse predette, stabilite dalla tabella A allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono state ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli Istituti di credito fondiario.

Per dar modo agli operatori economici che non intendono procurarsi direttamente i foglietti occorrenti per il compimento delle operazioni di Borsa di corrispondere le

tasse di cui trattasi, l'Amministrazione finanziaria deve provvedere alla stampa di foglietti bollati a due sezioni, per i contratti a contanti, a tre sezioni per i contratti a termine e di riporto e a quattro sezioni per i contratti conclusi ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, numero 1607.

Al riguardo è da porre in evidenza che i costi di fabbricazione dei predetti valori bollati, allestiti dall'Istituto Poligrafico dello Stato hanno raggiunto, nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 i seguenti importi:

foglietti bollati a 2 sezioni	. L.	5,50
foglietti bollati a 3 sezioni	. »	8,50
foglietti bollati a 4 sezioni	. »	11 —

Pertanto, con l'applicazione delle riduzioni di aliquote recate dalla cennata legge 6 ottobre 1964, n. 947, la tassa dovuta all'Era-rio per le operazioni di minimo importo non copre l'attuale costo di fabbricazione e di distribuzione dei foglietti bollati.

Si è dovuto rilevare, inoltre, che l'applicazione delle nuove aliquote di tassa comporta, in molti casi, un ammontare del tributo che presenta frazioni di lire 5, il cui

esatto pagamento è reso difficoltoso a causa della mancanza delle monete divisionarie da lire 1 e da lire 2.

A tali inconvenienti si pone rimedio con il presente disegno di legge con il quale viene stabilito l'arrotondamento a 10 ed a 20 lire degli importi delle tasse di cui trattasi

inferiori a 10 lire per i contratti a contanti ed a 20 lire per i contratti a termine e di riporto, nonchè l'arrotondamento per eccesso a 5 lire delle frazioni di 5 lire degli importi di tassa superiori a 10 lire per i contratti a contanti ed a 20 lire per i contratti a termine e di riporto.

*Articolo unico.*

Gli importi delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori, inferiori a lire 10 per i contratti a contanti ed a lire 20 per i contratti a termine e di riporto, risultanti dall'applicazione delle aliquote di cui alla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono arrotondati, rispettivamente, a lire 10 ed a lire 20.

La frazione minore di lire 5 degli importi di tassa superiori a lire 10, per i contratti a contanti ed a lire 20 per i contratti a termine e di riporto, è arrotondata per eccesso a lire 5.